



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mandare messaggi d'amore a una minorenne è reato?

Autore: Redazione | 18/04/2019



Atti sessuali con minorenne: l'sms o la chat su WhatsApp possono inchiodare l'adulto che invia complimenti alla ragazza con meno di 14 anni?

Immagina che un professore della scuola media si innamori di una propria alunna

di appena 13 anni e, perciò, le invii continui messaggi con complimenti di vario tipo. Dal tenore degli sms non si evince un esplicito invito ad avere rapporti sessuali, ma solo la forte attrazione che l'adulto prova nei confronti della bambina. Sia che si tratti di amore, infatuazione, immaturità, cosa prevede la legge in questi casi? **Mandare messaggi d'amore a una minore è reato?** La questione è stata decisa dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri.

L'età del consenso

La legge punisce gli **atti sessuali con un minore** di 14 anni. Chi va a letto con un minore di almeno 14 anni non commette reato, anche se la differenza d'età tra di due è elevatissima. Lo potrebbe fare, per ipotesi, anche un sessantenne con una quindicenne. L'**età del consenso** - così è detta l'età a partire dalla quale [si possono avere rapporti sessuali](#) - sale da 14 a 16 anni se l'altro soggetto è un ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Insomma, per sfatare un luogo comune, non è vero che non si può **fare sesso** con un **minore**: anche se la norma penale parla di "atti sessuali con minori" il riferimento è solo ai minori di 14 anni. Il **divieto** quindi scatta fino a 13 anni e non oltre. Dopodiché c'è l'assoluta libertà.

Messaggi d'amore: è reato?

Sicuramente **inviare messaggi d'amore** non è vietato dalla legge, sempre che l'altro soggetto non lo voglia. Se così dovesse essere si commetterebbe il reato di **molestie** che prescinde dall'età. Il codice penale punisce chi, per petulanza o altro biasimevole motivo, importuna un'altra persona in pubblico o con l'**uso del telefono**. E il telefono si avvale ormai anche di sms e chat. Per cui l'insistente invio di **messaggini amorosi** non graditi può essere oggetto di **denuncia** anche da parte di un **maggiore**.

Messaggi d'amore a una minore: è reato?

Terminiamo con l'ipotesi - tutt'altro che scolastica - dalla quale siamo partiti. Il soggetto **adulto** che invia messaggi d'amore a una minore commette reato?

Secondo la Cassazione no. Impossibile parlare di “atti sessuali”. Ci si trova, sempre secondo i magistrati, di fronte a una vicenda innocente ed adolescenziale, frutto della mera **immaturità dell’adulto**. Ma immaturità non significa essere dei **criminali**. Tanto più se risulta che la sfera intima della “vittima” non sia mai stata invasa con [tentativi di baci sulla bocca](#), di **abbracci non graditi**, di palpatine o altre ingerenze nelle sfere erogene.

Il caso deciso dalla Cassazione

La Corte si è trovata a **giudicare i messaggi amorosi** inviati da un docente di 33 anni all’allieva di appena 13. Di tanto si sono accorti i genitori della ragazzina che subito hanno allarmato i carabinieri. Sono partite le indagini e di qui il **processo penale**.

Secondo i querelanti, era lapalissiano «il tentativo» del docente di compiere «atti sessuali» con la loro bambina, e a sostegno di questa visione sottolineano che «le profferte amorose» fatte dall’uomo «erano chiare e finalizzate al contatto fisico» e aggiungono che «l’abbraccio» verificatosi sotto la loro casa «aveva rappresentato una netta invasione dello spazio corporeo e psichico» della ragazza.

Per chiudere il cerchio, infine, i due genitori ritengono chiarificatore «il turbamento» mostrato dalla figlia e derivante dal «segreto legame con il suo insegnante».

Tuttavia, secondo i giudici della Cassazione, la condotta dell’uomo, seppur da considerare censurabile, non è catalogabile come reato, cioè come «**atti sessuali con minorenne**». Ne è derivata l’**assoluzione per l’imputato**.

Nel corso del processo non è emersa in modo chiaro «l’intenzione dell’appagamento degli **istinti sessuali**» del docente né «la **lesione** del corretto sviluppo della **sfera sessuale**» della ragazzina. Ciò perché «le premesse e l’evoluzione del rapporto tra i due soggetti non portava necessariamente a ritenere che sarebbe seguito un **appagamento sessuale**» dell’uomo, concludono i giudici.

GUARDA IL VIDEO

Note

[1] Cass. sent. n. 16484/19 del 16.04.2019.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 novembre 2018 - 16 aprile

2019, n. 16484 Presidente Di Nicola - Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12.5.2017 la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della sentenza in data 7.1.2016 del Giudice dell'udienza preliminare di Pescara, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste dal reato di cui agli art. 81, 56 e 609-quater, cod. pen., consistente nell'invio di messaggi amorosi ad una sua allieva di anni 13 all'epoca dei fatti, nell'andare sotto casa sua e nell'abbracciarla in un'occasione, condotta interrotta per il tempestivo intervento dei genitori. 2. Ricorrono per cassazione i genitori della minore, costituiti parti civili, ed eccepiscono, con il primo motivo l'omessa dichiarazione d'inammissibilità dell'appello per la genericità e la mancanza di critica alla sentenza impugnata; con il secondo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) per aver errato nell'interpretazione della legge penale e della lett. e), per aver errato nell'applicazione delle massime d'esperienza; con il terzo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per l'omessa valutazione di altri messaggi e della perizia psichiatrica. In sostanza, contestano l'assoluzione perché dal tenore dei messaggi inviati e dalle altre condotte del docente, l'appostamento sotto casa e l'abbraccio in biblioteca, era certo il tentativo di atti sessuali con la minore, siccome le profferte amorose erano chiare e finalizzate al contatto fisico. Contestano, quindi, non solo la svalutazione giuridica del fatto in una vicenda a colori pastello, innocente ed adolescenziale, frutto della mera immaturità del professore, ma anche l'illogicità della decisione rispetto alla massima d'esperienza secondo cui i pedofili si esprimevano proprio in termini di condotte seduttive, apparentemente ingenua e giocose, ma pericolosamente circuenti. Inoltre, lo specialista aveva sottolineato, nella perizia psichiatrica resa in incidente probatorio, il turbamento mostrato dalla minore durante la testimonianza e nel corso dell'indagine peritale derivante dal segreto legame con il suo insegnante ed alimentato dalle confidenze che questi le faceva. L'abbraccio, infine, aveva rappresentato una netta invasione del suo spazio corporeo e psichico. 3. L'imputato presenta una memoria difensiva in cui prende posizione sulle singole doglianze e chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 4. I ricorsi sono infondati. Il primo motivo appare di mero stile, perché i Giudici d'appello hanno ritenuto l'appello tempestivo e rituale come dimostrato, consistendo nella devoluzione di tutte le questioni di fatto rilevanti ai fini di una diversa interpretazione nel senso dell'esclusione della rilevanza penale. Sugli altri due motivi si registra un'attenta e puntuale risposta. Ed invero, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria la Corte territoriale,

dopo aver esaminato in modo scrupoloso tutto il materiale probatorio a disposizione e passato in rassegna i principali casi giurisprudenziali di atti sessuali con minorenni, ha concluso che la condotta complessivamente tenuta dall'imputato nel periodo dal dicembre 2014 al 15 gennaio 2015 non avesse evidenziato, in modo inequivoco, l'intenzione dell'appagamento degli istinti sessuali né la lesione del corretto sviluppo della sfera sessuale, ivi compreso il profilo della libertà di autodeterminazione della ragazzina. Ciò perché le premesse e l'evoluzione del rapporto tra i due non necessariamente portava a ritenere che sarebbe seguito un appagamento sessuale dell'imputato. Non ha mancato tuttavia la Corte territoriale di stigmatizzare la condotta del docente come incongrua, infantile, connotata da un assoluto analfabetismo culturale, in quanto indirizzata verso un'allieva di 13 anni con cui aveva negligenemente instaurato una relazione privilegiata, del tutto inappropriata al contesto, senza tener conto delle inevitabili complicazioni psicologiche che avrebbero potuto derivarle. I ricorsi si confrontano con tale motivazione perché contestano la lettura dei fatti data dalla Corte territoriale e ne sollecitano una diversa, che però è preclusa al giudice di legittimità che non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (si veda, *ex plurimis*, tra le più recenti Cass., Sez. 3, n. 18521 dell'11/01/2018, Ferri, Rv. 2.73217). I ricorsi vanno pertanto rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.